Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari che intendano aprire, modificare o cessare un'attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica al Registro Imprese come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, legali rappresentanti di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all'interno di una società, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati a seconda che decidano di:

- rimanere all'estero: verifica della condizione di reciprocità. La condizione di reciprocità implica che nel paese di origine del cittadino straniero a un italiano sia riservato lo stesso trattamento a cui il cittadino extracomunitario richiede di essere ammesso. Può essere verificata presso l'ambasciata italiana nel paese di origine e controllata dal soggetto giuridico italiano destinatario dell'istanza (notaio nei casi di costituzione o altro atto notarile di una società, Camera di Commercio per diventare amministratore di una società, ecc.). La condizione di reciprocità si verifica consultando il sito internet del Ministero degli Esteri;
- risiedere in Italia: possesso del permesso di soggiorno valido che permetta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma (art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998).

Anche i cittadini extracomunitari che assumano la qualifica di responsabili tecnici per l'esercizio di determinate attività, o i collaboratori familiari di impresa artigiana, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici residenti sul territorio italiano al 31/12/2020 possono esibire, in assenza del Permesso di soggiorno definitivo, l'attestazione di residenza in un comune italiano (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) e copia della domanda inoltrata alla Questura competente ai fini del rilascio del permesso.

Consentono l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in Italia i permessi di soggiorno rilasciati per uno dei seguenti motivi:

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- motivi familiari
- attesa occupazione
- motivi umanitari (asilo politico, apolide)
- casi speciali (violenza domestica o sfruttamento lavorativo)
- per calamità
- lavoro autonomo per start up innovative
- · assistenza minore

- protezione speciale
- ricerca lavoro per studenti
- atti di particolare valore civile
- soggiornanti di lungo periodo

Se si possiedono i requisiti necessari, l'iscrizione al Registro Imprese deve avvenire allegando la seguente documentazione:

- cittadini già in possesso del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- cittadini con permesso di soggiorno in fase di rilascio, talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e fotocopia del passaporto con visto di ingresso di tipo "D";
- cittadini con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo.

Se il permesso di soggiorno è in corso di rilascio o rinnovo, all'interessato viene consegnata una ricevuta provvisoria con indicato nelle "note" la dicitura "Permesso di soggiorno in corso di rilascio/rinnovo". Ottenuto il permesso di soggiorno l'interessato deve presentarlo al Registro Imprese ai fini della regolarizzazione della posizione. Se si riscontrano motivi ostativi nella presentazione della domanda/rinnovo di permesso di soggiorno il Registro Imprese sospenderà la pratica.

Nulla Osta e Attestazione dei parametri finanziari

Il cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con premesso di soggiorno non idoneo a svolgere attività d'impresa, per ottenere il rilascio dalla Questura del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve possedere il **Nulla osta** (art. 39, comma 1, D.P.R. 394/1999), e **l'Attestazione dei parametri finanziari** per l'esercizio dell'attività (art. 39, comma 3, D.P.R. 394/1999).

La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività ("nulla-osta") e l'attestazione dei parametri di riferimento sono rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

- Nulla osta
- Attestazione parametri finanziari

Il rilascio del "nulla osta" compete alla Camera di commercio solo nei casi in cui l'attività non richieda verifiche o autorizzazione (attività libera) o le stesse siano di sua competenza. Nel caso in cui le verifiche siano invece di competenza di altri enti, saranno questi ultimi a rilasciare il nulla osta (in Camera di commercio si richiederà quindi solo l'eventuale attestazione dei parametri economico-finanziari).

Naturalmente, per ottenere il rilascio di questa dichiarazione, deve trattarsi di attività imprenditoriale.

La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della dichiarazione ai consulenti, liberi professionisti e agli stranieri che intendono ricoprire cariche sociali in società già attive in Italia.

Si tratta di un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l'ammontare della disponibilità finanziaria minima di riferimento per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma.

In base al Decreto Interministeriale 11.05.2011, n. 850, l'attestazione deve essere d'importo comunque non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

L'Attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio solo quando l'attività che il cittadino extracomunitario intende svolgere ha carattere imprenditoriale.

La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della attestazione ai consulenti, liberi professionisti e agli stranieri che intendono ricoprire cariche sociali in società già attive in Italia.

Alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli affari esteri d'accordo con il Ministero degli interni.

Procedura per la richiesta di nulla osta e dell'attestazione dei parametri finanziari

La competenza della Camera di Commercio cui presentare la domanda dell'interessato (unica per i due documenti) viene determinata sulla base della provincia dove si intende svolgere l'attività imprenditoriale.

Qualora il cittadino extracomunitario non sia in Italia, la <u>domanda dovrà essere presentata da un</u> <u>procuratore</u>, che firmerà il modello contenente le istanze, allegando un suo documento di identità in corso di validità.

In tal caso la <u>procura</u> deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatica italiana all'estero.

La domanda di nulla osta e attestazione parametri finanziari può essere presentata direttamente allo sportello del Registro delle Imprese o inviata via PEC all'indirizzo <u>registro.imprese@pno.camcom.it</u>.

Alla domanda devono essere allegati:

- originale della procura conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore, regolarmente soggiornante in Italia, firmatario della richiesta;
- fotocopia leggibile del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce la procura, in corso di validità
- fotocopia leggibile di un documento di identità del procuratore, in corso di validità (se cittadino extracomunitario, si allega altresì copia del permesso di soggiorno in corso di validità).

La domanda di nulla osta e/o attestazione dei parametri economico-finanziari, corredata della necessaria documentazione, soggetta a bollo, può essere presentata direttamente presso gli sportelli Ufficio Registro Imprese delle sedi camerali di Vercelli, Biella, Novara e Baveno.

La predetta domanda potrà essere altresì inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo registro.imprese@pec.pno.camcom.it.

A seguito di presentazione della domanda l'ufficio provvederà ad emettere apposito Avviso PagoPa per il versamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovute per il rilascio di ciascuna dichiarazione/attestazione.

Le dichiarazioni/attestazioni richieste potranno essere ritirate presso lo sportello dell'Ufficio Registro Imprese ove è stata presentata la domanda o inviate dall'Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata indicato sul modulo di domanda.

Costi

- Diritti di segreteria
- Imposta di bollo

Il rilascio del nulla osta e dell'attestazione dei parametri finanziari è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a 3,00 euro per ciascun documento.

La domanda per il rilascio del nulla osta/attestazione dei parametri finanziari è soggetta all'imposta di bollo, assolta applicando il relativo contrassegno sul modello di domanda.

La dichiarazione di insussistenza motivi ostativi all'esercizio di attività autonoma d'impresa e l'attestazione dei parametri economico-finanziari, sono soggetti all'imposta di bollo, riscossa virtualmente dalla Camera di Commercio con Autorizzazione Agenzia Entrate Direzione Regione Piemonte n. 75478 del 10.12.2020.

Contatti
Unità organizzativa
Registro Imprese
Email
registro.imprese@pno.camcom.it
PEC
registro.imprese@pec.pno.camcom.it
ORARI:
Sed di Vercelli, Biella, Novanz: da lunedi a venerdi: 9:00 -12:30 - Sede di Baveno: da lunedi a venerdi: 10:00 -12:30
Recapiti telefonici:
Sede di Baveno 0323.912811
PEC registro.imprese@pec.pno.camcom.it ORARI: Sed di Vercell, Biells, Novarz: da laned a venerdi: 9:00-12:30 - Sede di Bavero: da lunedi a venerdi: 10:00-12:30 Recapiti telefonici:

Sede di Novara 0321.338220 Sede di Vercelli 0161.598230

Stampa in PDF
<u>PDF</u>
Ultima modifica
Mer 22 Nov, 2023
Condividi
Condividi
Reti Sociali
Neti Sociali
Overta ti à atata utila averta a aria 2
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 4.3 (4 votes)
Average. 4.5 (4 voics)